

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEO ARRIVATI LINEE ORIENTATIVE

Indicazioni Generali: Sospensione Transitoria della Valutazione Standard

- Si considerano “Neo Arrivati in Italia” (da ora in avanti NAI) gli alunni inseriti per la prima volta nel sistema scolastico italiano nell’anno in corso o in quello precedente.
- La valutazione deve tener conto del singolo percorso di apprendimento delineato nel PDP NAI che riguarderà i primi due anni di inserimento. L’interclasse/il Consiglio di classe, sulla base dei progressi degli alunni, può stabilire deroghe che ne abbrevino o ne allunghino la durata.
- La valutazione deve rispecchiare la personalizzazione del percorso. I docenti si avvarranno di prove di verifica appositamente predisposte.
- La valutazione tiene conto del percorso dell’alunno, dei passi realizzati, della motivazione, dell’impegno e delle potenzialità di apprendimento dimostrate.
- La valutazione, nella prima fase di inserimento, ha lo scopo di verificare soprattutto la preparazione nella conoscenza della lingua italiana e dovrà tenere in considerazione, come primo elemento, il recupero dello svantaggio linguistico, il raggiungimento degli obiettivi trasversali e, infine, l’acquisizione delle competenze di base.
- Per quanto riguarda gli apprendimenti disciplinari, bisogna tener conto dei risultati e delle abilità raggiunte nei corsi di lingua per la comunicazione in italiano L2.

1. VALUTAZIONE INIZIALE

Per gli alunni NAI coincide con la prima fase di accoglienza e con la rilevazione delle competenze e delle conoscenze in ingresso.

L’interclasse/il Consiglio di Classe, sulla base delle competenze e delle conoscenze rilevate in ingresso e in itinere e dei bisogni di apprendimento individuati successivamente all’inserimento, elabora un PDP attraverso il quale indirizza il percorso di studi verso obiettivi comuni mediante scelte quali:

- l’attribuzione di priorità all’apprendimento della lingua italiana;
- possibilità di sostituire la seconda lingua straniera comunitaria con l’insegnamento dell’italiano L2 per i NAI inseriti nella classe terza media;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline ritenute adatte in riferimento alla specifica situazione dell’allievo;
- l’individuazione di strategie didattiche coerenti con l’effettiva situazione di partenza dell’allievo/a.
- Il PDP deve essere documentato, aggiornato periodicamente e conservato agli atti.
- Per le discipline il cui insegnamento e apprendimento è meno veicolato dalla lingua italiana (es. esercitazioni pratiche, disegno, educazione fisica, lingua straniera conosciuta), si potrà

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

procedere alla valutazione dei progressi relativamente ai nuclei fondanti delle discipline stesse.

2. VALUTAZIONE INTERMEDIA (PRIMO QUADRIMESTRE)

- **La valutazione espressa fa riferimento agli obiettivi esplicitati nel PDP. Riportare a verbale la motivazione: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”.**
- Per quanto riguarda la valutazione nelle lingue straniere si possono effettuare le seguenti scelte: nella scuola secondaria il consiglio di classe terza può deliberare il potenziamento dell'italiano come lingua seconda per gli alunni che si trovano nella condizione descritta dal D.P.R. 89 del 20 marzo 2009, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010, le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria possono essere utilizzate per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze.

3. VALUTAZIONE FINALE (SECONDO QUADRIMESTRE)

- La valutazione viene espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PDP.
- L'alunno all'interno del primo ciclo viene ammesso alla classe successiva esclusivamente in base agli obiettivi previsti nel PDP e ai progressi compiuti. Per quanto riguarda la scuola primaria in particolare, si ricorda quanto espresso nel Comma 1 dell'Art. 3 del DL n. 62: “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.”

Il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue QCER deve essere considerato uno degli indicatori positivi - ma non vincolanti - per la continuazione dell'anno scolastico, nel caso di alunni:

- iscritti nel secondo quadrimestre;
- che provengono da un sistema linguistico molto diverso da quello italiano (es. alunni sinofoni, arabofoni ecc.);
- con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine e/o non alfabetizzati nella lingua d'origine.

In questi casi si considera che “i tempi dell'apprendimento non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico”. L'interclasse/il Consiglio di classe può decidere di dare una valutazione sufficiente in tutte le discipline, promuovendo l'alunno all'anno scolastico successivo e accompagnando la scheda di valutazione con una relazione motivata e documentata, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

di tutti. Tale procedura è particolarmente importante nei casi di allievi in ritardo di uno o più anni rispetto alla corrispondenza tra età anagrafica ed età scolare.

4. INDICATORI COMUNI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE

In un'ottica formativa, è opportuno considerare gli indicatori comuni che concorrono alla valutazione:

- Il percorso scolastico pregresso;
- La situazione di partenza e i progressi in itinere;
- I risultati ottenuti nell'apprendimento dell'italiano L2;
- I risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- La motivazione ad apprendere;
- La regolarità della frequenza;
- L'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche ed extrascolastiche.

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ESAMI DI STATO

- Per gli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua italiana, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d'esame.
- Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato è importante che vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

AMMISSIONE ALL'ESAME E MEDIAZIONE LINGUISTICA

- Nel caso di studenti inseriti nell'ultimo anno del primo ciclo, il Consiglio di Classe delibera l'ammissione all'esame, tenendo conto dello specifico percorso scolastico dell'alunno e dei progressi compiuti, anche nel caso che il processo di acquisizione della seconda lingua non possa considerarsi completamente compiuto.
- Per la validità dell'anno scolastico, solo per la scuola secondaria di 1° grado, le disposizioni ministeriali prevedono la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale, con alcune precisazioni. Nel D.Lgs. 62/2017 infatti, all' Art. 5. "*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*", oltre al riferimento al "*monte ore personalizzato di ciascun alunno*" sono previste "motivate deroghe" al limite della frequenza per i casi eccezionali, congruamente documentati. Ne consegue che, per gli alunni arrivati in corso d'anno, il calcolo della percentuale di frequenza inizia a partire dalla data di iscrizione nella scuola di frequenza.
- Per l'esame di terza media, nel caso di notevoli difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitarne la comprensione.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

RIFERIMENTI NORMATIVI

VALUTAZIONE E PIANO PERSONALE TRANSITORIO

- **ART. 45, D.P.R. 394/1999** stabilisce che *“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia.”*
... *“Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento...”*
- **ART. 3, L. 53/03** avvia un nuovo impianto pedagogico, didattico e organizzativo esplicitato dalle *“Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati”* insieme alle finalità del *“Profilo educativo dello studente”* e impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso i piani di studio personalizzati per tutti i singoli alunni e non solo per gli alunni con disabilità.
- **MIUR (2006), Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri**, forniscono importanti indicazioni: [...] *La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento.* [...] Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. *L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”.* Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art.45, comma 4, del DPR n. 394 del 3 agosto 1999 che così recita *“il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento”.* Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

- **MIUR(2007), La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri**, esplicita il processo attraverso il quale arrivare alla programmazione personalizzata: *“Vengono rilevati durante i primi giorni dell’inserimento i bisogni linguistici e di apprendimento, in generale, e anche le competenze e i saperi già acquisiti e, sulla base di questi dati, si elabora un piano di lavoro individualizzato.”*
- **ART. 1, CO. 9 D.P.R. 122/2009** stabilisce che *“I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.”*
- **DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012: Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica**, ha incluso tra i Bisogni Educativi Speciali anche quelli derivanti dallo *“svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale”*.
- **NOTA DEL MIUR PROT. N. 2563/2013** chiarisce che non tutti gli alunni di cittadinanza non italiana o di recente immigrazione presentano Bisogni Educativi Speciali, *“essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. Si tratta soprattutto - ma non solo - di quegli alunni neo arrivati in Italia, ultratredicenni, provenienti da Paesi di lingua non latina (stimati nel numero di circa 5.000, a fronte di oltre 750.000 alunni di cittadinanza non italiana) ovvero ove siano chiamate in causa altre problematiche. Non deve tuttavia costituire elemento discriminante (o addirittura discriminatorio) la provenienza da altro Paese e la mancanza della cittadinanza italiana”*.
- **MIUR (2014), Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri** sottolineano *“la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite”*.
Inoltre, riprende la direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali” e le successive note di chiarimento e afferma che *“... la correttezza dell’affermazione del principio pedagogico sulla valutazione degli alunni stranieri, come equivalente a quella degli italiani, implica una contestuale attenzione alla cultura, alla storia e alle competenze in italiano di ciascun alunno. Occorre anche tenere conto del fatto che, nelle scuole che hanno maggiore esperienza di alunni stranieri, da molti anni è emersa una riflessione*

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

sull'opportunità di prevedere una valutazione per gli alunni stranieri modulata in modo specifico ed attenta alla complessa esperienza umana di apprendere in un contesto umano e linguistico nuovo, senza abbassare in alcun modo gli obiettivi richiesti, ma adattando gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa”.

- **ART. 1 CO. 1/2 D.Lgs n. 62/2017** in merito all'oggetto e alle finalità della valutazione, stabilisce che *“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze”*. *“La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa”*.

ESAME DI STATO E SECONDA LINGUA COMUNITARIA

- **ART. 5 DPR N.89/2009 IN MATERIA DI Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione** recita che *“A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è Introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole”*
- **CIRCOLARE N. 48/2012 IN MATERIA DI Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente** stabilisce che *“La necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento all'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo. Resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore di seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova di esame.”*
- **ART. 5 CO. 1 D. Lgs n. 62/2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,

Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARDARELLI - MASSAUA" di MILANO

lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. stabilisce che *“Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe”*.

Il Dirigente scolastico
Dott. Manfredo Tortoreto
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993